

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2419

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIPPO, LUCCHESI, BELLOCCHIO, RIDI, SANGUINETI,  
BAGHINO, RUSSO RAFFAELE, LIA, LEONE, FARAGUTI**

*Presentata il 3 marzo 1988*

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare. Modifica del quadro A della tabella XVII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente l'organico dei dirigenti del Ministero della marina mercantile

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La prima applicazione della legge 31 dicembre 1982, n. 979, ha posto all'amministrazione serie difficoltà nell'affrontare problemi di grande delicatezza, così come alcuni problemi sono rimasti irrisolti specie per quanto riguarda l'adeguamento alle norme, pur sottoscritte, a convenzioni internazionali al fine di assicurare le nostre navi su rotte svolgentisi fuori l'ambito del mare territoriale. Si tratta, con l'allegata iniziativa, di riportare il sistema della legge n. 979 alla sua originaria ispirazione, di conformare pienamente il nostro Paese alla normativa internazionale in materia di tutela delle acque del mare dagli inquinamenti delle navi, e di rendere operativa la legge stessa.

Agli articoli 1 ed 8 della presente proposta di legge è stata richiamata la specifica competenza del Ministro dell'ambiente secondo la legge istitutiva del Ministero stesso. In particolare il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, prevedeva che il provvedimento del Ministro della marina mercantile di istituzione di riserve marine fosse adottato su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - Sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti. L'istituzione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale era prevista nel disegno di legge quadro in materia di parchi naturali all'esame del Parlamento contem-

poraneamente al disegno di legge sulla difesa del mare. Il disegno di legge quadro sui parchi naturali, tuttavia, per difficoltà incontrate nel suo *iter* e per la fine anticipata della legislatura non riuscì a pervenire alla approvazione finale.

Fino a quando pertanto non sarà prevista la istituzione del Comitato nazionale per la protezione dell'ambiente naturale sembra logico prescindere, nella procedura della istituzione delle riserve marine, dal parere della sezione (marina) del Comitato stesso. L'alternativa altrimenti sarebbe quella di dover rinviare *sine die* l'istituzione delle riserve marine per le quali al contrario tante sollecitazioni si registrano ad ogni livello per una quanto mai sollecitata istituzione.

All'articolo 2 e all'articolo 4 si pone in evidenza l'esigenza di richiedere alla Guardia di finanza lo specifico concorso per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2, primo comma, al fine di migliorare il perseguimento delle finalità che il legislatore ha inteso raggiungere con la legge 31 dicembre 1982, n. 979, partendo dalla considerazione che l'articolo 1, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, attribuisce al Corpo della Guardia di finanza il compito di eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione, nonché di eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento; e che l'espletamento di tali compiti comporta una presenza continua sul mare di un cospicuo numero di mezzi e di personale altamente qualificato ed addestrato, con notevole esperienza nel particolare settore.

All'articolo 3, per dare maggiore snellezza alle richieste di finanziamenti sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nei quali vengono attualmente regolati progetti o contratti superiori a lire 500 milioni, inerenti all'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge, la cui approvazione veniva legata al parere conforme del Comitato

presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato.

Agli articoli 5 e 6 è prevista una revisione dell'articolo 16, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, che stabilisce l'assoluto divieto per qualsiasi nave nazionale o estera, nell'ambito delle acque territoriali italiane, di versare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi nonché le altre sostanze nocive indicate nell'elenco allegato alla legge stessa.

Il secondo comma dello stesso articolo estende tale divieto, per le sole navi nazionali, anche alle acque internazionali, senza alcuna limitazione. Frattanto, dal 7 gennaio 1986, è entrata in vigore in campo internazionale la Convenzione « Emendamenti 1984 alla Marpol 1973/78 » ratificata anche dall'Italia, che consente la discarica in mare di acque depurate in modo tale da non contenere più di quindici parti di idrocarburi per milione, una quantità cioè infinitesimale che non costituisce, come riconosce la convenzione internazionale, nessun fattore di inquinamento.

Secondo la convenzione la discarica di queste acque è consentita non solo in alto mare ma anche entro le 12 miglia dalla costa, trattandosi appunto di acque praticamente pulite e quindi non inquinanti.

Mentre dunque tutte le navi del mondo sono libere di scaricare queste acque « pulite » in qualsiasi luogo compreso il Mediterraneo, la legge italiana non solo vieta alle navi straniere ed italiane di scaricarle entro le acque territoriali italiane, ma vieta altresì alle sole navi italiane (su quelle straniere non può intervenire) di scaricarle in qualsiasi mare del mondo. La norma determina quindi una situazione assurda ed irrealistica priva di qualsiasi fondamento logico e pratico a danno delle sole navi italiane e — ammesso che avesse un valore antinquinamento — senza incidere in alcun modo sulla situazione dei nostri mari dato che le navi italiane rappresentano, anche in Mediterraneo, non più del 2/3 per cento delle navi che transitano. Solo questa piccola percentuale è quindi costretta a se-

guire la legge italiana mentre il 98 per cento segue le norme della convenzione internazionale.

D'altra parte in sede pratica è impossibile che le navi italiane continuino a viaggiare trasportando acque praticamente pulite che aumentano continuamente e non si sa dove scaricare.

Nella passata legislatura il Governo ha cercato di mettere riparo a questa situazione presentando il disegno di legge n. 2579 con il quale si voleva dare attuazione anche per la marina italiana alla normativa internazionale, con la possibilità tuttavia di fissare, nell'ambito delle acque territoriali, norme più restrittive per eventuali aree che presentassero particolare sensibilità sotto il profilo della tutela ambientale.

Al successivo articolo 7 si modifica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, che prevede la punibilità per le violazioni al divieto di sversamenti in mare di cui alla legge stessa o alla normativa internazionale, per il solo comandante della nave nonché per il proprietario o armatore della stessa. L'esperienza pratica ha dimostrato che la formulazione della norma rende imperseguibile tutte le violazioni alle norme stesse — peraltro non infrequenti — commesse da soggetti diversi, siano essi membri dell'equipaggio della nave o anche estranei.

La nuova formulazione dell'articolo 20 che si propone mira appunto ad eliminare tali aree di non punibilità per gli autori di sversamenti in mare atti a produrre inquinamenti marini.

Per sottolineare però il particolare dovere che hanno il comandante della nave, l'armatore o il proprietario di rispettare la normativa in materia di prevenzione dell'inquinamento marino, per la violazione commessa da tali soggetti è stato previsto un aggravamento delle pene fino a un terzo.

Con l'articolo 9 è stata inserita al terzo comma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo la lettera i) la lettera *i-bis*) con la quale ai membri della commissione di riserva nominata con decreto dal Ministro della marina

mercantile presso ogni capitaneria di porto, sono stati aggiunti tre rappresentanti della pesca, designati dalle associazioni cooperativistiche a livello nazionale.

Con l'articolo 10 si è inserito l'ulteriore articolo 43-*bis* alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, in cui si prevede ai fini in generale necessari per l'applicazione della presente legge, la possibilità di avvalersi da parte del Ministro della marina mercantile dell'opera di liberi professionisti di istituti universitari ovvero, mediante convenzione di enti pubblici o società a partecipazione statale.

All'articolo 11 è stata sostituita la tabella XVII (quadro A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 747, modificato dall'allegato B, legge 31 dicembre 1982, n. 979.

L'articolo 12 prevede un ulteriore comma all'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, con il quale, per lo svolgimento di mansioni corrispondenti alle qualifiche di tecnico biologo esperto in biologia marina, assistente tecnico perito chimico, agente tecnico meccanografo, agente tecnico specializzato fotografo, si autorizza il Ministro della marina mercantile ad avvalersi, nel limite massimo di 30 unità, di personale assunto con contratti di formazione-lavoro, scelto tra elementi di adeguata preparazione tecnico-professionale.

L'articolo 13 modifica l'ultimo comma dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e nasce dall'esigenza di trovare una soluzione in campo legislativo al contenuto dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciò che riguarda la stipula dei contratti pluriennali che riconoscono ai concessionari l'ammortamento dei fondi investiti per la creazione di stabilimenti. È necessario dare autonomia alle capitanerie di porto e alle direzioni marittime di rilasciare concessioni a lunga scadenza nelle more del passaggio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo dallo Stato alle regioni.

Per tutte le ragioni su esposte, l'approvazione della presente proposta di legge presenta carattere di estrema urgenza.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede: ».

## ART. 2.

1. Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, opera con il concorso della Guardia di finanza, secondo modalità che saranno emanate d'intesa tra i Ministri della marina mercantile e delle finanze, ed in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.

## ART. 3.

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono abrogati.

## ART. 4.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente:

« All'espletamento del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 della presente legge concorre la Guardia di finanza con i propri mezzi, secondo modalità e direttive che saranno emanate di intesa tra il Ministro della marina mercantile ed il Ministro delle finanze ».

## ART. 5.

1. L'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Nell'ambito del mare territoriale italiano e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di bandiera, di versare in mare o causare lo sversamento di idrocarburi o di miscele di idrocarburi, nonché di altre sostanze nocive all'ambiente marino, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento, stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.

2. Per le aree, ricadenti negli spazi marini di cui al comma 1, che presentano particolare rilievo sotto il profilo della loro tutela ambientale, il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della marina mercantile, può stabilire norme più restrittive di quelle al cui comma 1, prevedendo ove necessario anche divieti assoluti di sversamenti, volte a garantire gli equilibri ecologici e a prevenire situazioni di pericolo per la salute ».

## ART. 6.

1. L'articolo 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od oltre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo. Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 10 milioni ».



## ART. 7.

1. L'articolo 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 16 o la normativa internazionale di cui all'articolo 17 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni. Se il fatto è avvenuto per colpa le pene sono ridotte alla metà.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano congiuntamente e sono aumentate fino ad un terzo qualora il fatto sia stato commesso dal comandante della nave o con il concorso del proprietario e dell'armatore della nave.

3. Per i reati previsti dal presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

4. Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al comma 1, ove ricorrano le circostanze di cui al comma 2, comporta la sospensione dal titolo professionale la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

5. Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne per i reati di cui al presente articolo sarà inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata ».

## ART. 8.

1. L'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — 1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 ed in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione del-

l'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, previo parere delle regioni e dei comuni territorialmente interessati, entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Ove entro tale termine il parere non venga espresso, esso deve ritenersi favorevole ».

#### ART. 9.

1. Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

« *i-bis*) tre rappresentanti della pesca, designati dalle associazioni cooperativistiche a livello nazionale; ».

#### ART. 10.

1. Dopo l'articolo 43 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente:

« ART. 43-*bis*. — 1. Per l'effettuazione di studi, ricerche ed indagini necessari per la redazione del piano di cui all'articolo 1, per l'istituzione delle riserve marine di cui all'articolo 26, nonché in generale necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, il Ministro della marina mercantile può avvalersi dell'opera di liberi professionisti di istituti universitari ovvero mediante convenzione di enti pubblici o società a partecipazione statale ».

#### ART. 11.

1. La tabella XVII, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato dall'allegato B della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

## ART. 12.

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, nelle more delle procedure di cui al precedente comma, il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad avvalersi nel limite massimo di 30 unità di personale assunto con contratti di formazione-lavoro, scelto tra elementi di adeguata preparazione tecnico-professionale, per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle delle quaifiche di:

a) tecnico biologo esperto in biologia marina;

b) assistente tecnico perito chimico;

c) agente tecnico meccanografo;

d) agente tecnico specializzato fotografo.

Il compenso per detto personale è determinato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro ».

## ART. 13.

1. All'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per quanto attiene la stipula di contratti pluriennali tesi a riconoscere ai concessionari l'ammortamento dei fondi investiti per la creazione degli stabilimenti, le capitanerie di porto e le direzioni marittime sono autorizzate a rilasciare le relative concessioni secondo le procedure di cui al comma precedente ».

## ART. 14.

1. L'allegato A della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.

TABELLA A  
(Articolo 11)QUADRO A — *Dirigenti amministrativi.*

C	Dirigente generale .....	7	Direttore generale .....	7
D	Dirigente superiore ....	9	Vicedirettore generale .....	7
			Consigliere ministeriale aggiunto o ispettore generale .....	2
E	Primo dirigente .....	25	Direttore di divisione .....	25
		<hr/> 41		<hr/> 41